

Codice appalti, il correttivo in Cdm, Anigas e Assogas chiedono interventi.

Se fino a qualche mese fa si ipotizzava un intervento nel Ddl concorrenza o nel famoso Pacchetto energia (che ancora non ha visto la luce), oggi il Consiglio dei ministri ha all'esame un provvedimento ad hoc correttivo del Codice, per il quale ha fatto partire una breve consultazione con tutti gli operatori interessati.

Anigas e Assogas hanno inviato ieri al dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio un documento congiunto contenente le proprie proposte di modifica.

L'obiettivo prioritario è quello di evitare una sovrapposizione e soprattutto un contrasto tra il codice e le norme relative alle gare gas.

Così, all'art. 164 la proposta è di aggiungere un comma che precisi l'applicazione per le procedure Atem anche delle "disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto ministeriale 5 febbraio 2013, recante approvazione del contratto di servizio tipo".

"L'assenza di un chiaro coordinamento tra le norme, sottolineano le due associazioni, rischia di creare incertezza nell'applicazione e interpretazione del quadro vigente, di portare a comportamenti difformi e discrezionali da parte delle Stazioni Appaltanti e di generare uno stallo nell'avvio delle gare".

Stesso discorso in tema di definizione degli Ambiti: all'art. 37 si propone di aggiungere un comma per fare salvi gli Atem della distribuzione gas individuati ai sensi dell'art. 46-bis del DL 159/2007 e definiti con i decreti ministeriali attuativi.

Altre proposte di modifica riguardano la necessità di adeguare alla normativa Ue le cause di esclusione dalle gare e la sostituzione all'art. 174 del termine "subappalto" con "subconcessioni", precisazione ritenuta "essenziale ai fini della concreta applicazione della norma".

A parte il gas, gli operatori si attendono correzioni in altri settori: tra queste l'incongruenza all'articolo 121 laddove si dispone che "l'estrazione di petrolio" rientri nella competenza del Codice, escludendone però le attività di "produzione" e "prospezione".

Ora è attesa per capire se le richieste saranno recepite nel provvedimento portato oggi in Cdm. Il governo ha comunque tempo fino al 19 aprile prossimo per l'approvazione, ossia entro la prevista scadenza di un anno esatto dall'entrata in vigore dell'originario D.Lgs n. 50 del 2016.



Consumi elettrici, a gennaio è +4,9%.



Avvio d'anno positivo per i consumi elettrici italiani.

In base ai dati Terna pubblicati in questo mese, infatti, a gennaio la domanda è stata di 27,9 miliardi di kWh, un valore in salita del 4,9% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Nel confronto con dicembre 2016 si registra inoltre un progresso dell'1,9%, con un profilo del trend che conferma l'andamento crescente registrato già a partire da novembre.

A livello territoriale, la variazione tendenziale risulta positiva in tutte le macroaree: +4,5% al Nord, +4,7% al Centro e +5,7% al Sud.

La domanda è stata soddisfatta per il 95,4% con produzione nazionale e per la quota restante (4,6%) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero.

In dettaglio, l'output italiano netto (26,8 miliardi di kWh) è cresciuto del 17,7% rispetto a gennaio 2016. In aumento le fonti di produzione idrica (+22,5%), termica (+21,1%) e fotovoltaica (+7%); in calo le fonti di produzione geotermica (-0,8%) ed eolica (-7,4%).

Quanto infine alla potenza di punta, il picco di 54.512 MW è stato raggiunto alle 11.00 di mercoledì 11 c.m., con un incremento del 2,8% rispetto alla punta di gennaio 2016.

Conessioni, ok Autorità a decreto Mise su semplificazioni.

L'Autorità per l'Energia ha infatti dato il proprio parere positivo allo schema di provvedimento, che però si limita per ora alla micro cogenerazione (ad alto rendimento e da rinnovabili). Il ministero ha infatti rimandato a successivi interventi la disciplina sugli altri impianti. Tra i vari suggerimenti dell'Aeegsi, figura proprio quello di "estendere il Modello Unico a tutti gli altri impianti di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida, siano essi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o di accumulo".

A quanto si apprende dal parere, lo schema di decreto "prevede una procedura analoga a quella prevista per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici dal decreto ministeriale 19 maggio 2015". Gli impianti microcogenerativi coinvolti sono quelli: realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione; aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi ovvero a gas metano o Gpl; per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto; non determinanti alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04; aventi capacità di generazione inferiore a 50 kW.

Sono previsti due Modelli Unici (uno per la micro cogenerazione ad alto rendimento l'altro per quella da Fer) "molto simili nella struttura e nel contenuto" che "intendono sostituire ogni altro adempimento in capo ai produttori, facendo in modo che essi possano rivolgersi a una interfaccia unica (il gestore di rete) e consentendo una significativa semplificazione della procedura".

Nel dare parere favorevole, come detto, l'Autorità formula sei suggerimenti di intervento. Innanzitutto "esplicitare la possibilità di connettere sistemi di accumulo contestualmente agli impianti di micro cogenerazione". Poi "prevedere che, nella Parte I dei Modelli Unici il soggetto richiedente specifichi nella propria dichiarazione quale sia l'utenza termica presso la quale l'energia termica prodotta sarà utilizzata per soddisfare i relativi consumi termici". Quindi "la possibilità che la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione sia antecedente alla data di invio della Parte I dei Modelli Unici".

Ancora, "prevedere che il soggetto richiedente utilizzi come interfaccia unica il sistema Gaudi", estendendo tale impostazione "anche agli impianti fotovoltaici ex decreto 19 maggio 2015".

Infine, "estendere il Modello Unico, tenendo conto di quanto esposto alla lettera d) nonché le ulteriori disposizioni previste dallo schema di decreto ministeriale a tutti gli altri impianti di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida, siano essi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o di accumulo (ivi inclusi quelli che vengono installati presso impianti alimentati da fonti rinnovabili o di microcogenerazione già esistenti), completando contestualmente l'attuazione di quanto previsto dal mandato di cui l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11".

